

## x) Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2026, n. 12 <sup>11</sup>

### Regolamento di esecuzione sulle attività extra-servizio

1)Pubblicato nel B.U. 14 maggio 2026, n. 20.

#### Art. 1 (Ambito di applicazione)

---

(1) In esecuzione dell'articolo 13, comma 5, della [legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6](#), di seguito denominata "legge", il presente regolamento disciplina le norme procedurali e organizzative relative all'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-servizio e prevede i casi di assenza dal servizio per i quali sussiste un divieto assoluto o una limitazione allo svolgimento di tali attività.

#### Art. 2 (Procedimento di approvazione delle domande di attività extra-servizio)

---

(1) Il personale interessato allo svolgimento di attività extra-servizio presenta la domanda alla propria amministrazione con un anticipo di almeno dieci giorni.

(2) La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

- a) la descrizione dettagliata dell'attività;
- b) la classificazione fiscale dell'attività;
- c) l'inizio e la fine dell'attività oppure altre indicazioni temporali sull'attività;
- d) l'impegno orario settimanale medio richiesto dall'attività;
- e) l'importo lordo previsto per lo svolgimento dell'attività; perché??
- f) ogni ulteriore informazione utile alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 13 della legge.

(3) Non è consentita la presentazione di richieste cumulative.

(4) Per il personale della Provincia autonoma di Bolzano l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività extra-servizio è concessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 13 della legge:

- a) dal dirigente preposto/dalla dirigente preposta, per il personale non dirigente;
- b) dal direttore di dipartimento preposto/dalla direttrice di dipartimento preposta, per i e le dirigenti;
- c) dall'assessore preposto/assessora preposta, per i direttori e le direttrici di dipartimento.

(5) Per il personale della Provincia autonoma di Bolzano la Ripartizione Personale provvede alle ulteriori attività gestionali connesse alle attività extra-servizio autorizzate nonché alla pubblicazione prevista dall'articolo 13, comma 8, della legge.

(6) Gli altri enti rientranti nell'ambito di applicazione della legge disciplinano il procedimento di autorizzazione delle domande di attività extra-servizio di cui al presente articolo con separato atto organizzativo interno.

#### Art. 3 (Assenze dal servizio)

---

(1) Fatta salva la disposizione di cui al comma 2, il personale assente dal servizio con retribuzione non può essere autorizzato allo svolgimento di attività extra-servizio e il personale assente dal servizio senza retribuzione può essere autorizzato allo svolgimento delle attività extra-servizio di cui all'articolo 13, comma 3, lettera e), della legge.

(2) Le attività extra-servizio autorizzate già prima della fruizione dell'assenza dal servizio con o senza retribuzione possono essere autorizzate, in casi eccezionali, su domanda motivata, anche per il periodo di assenza dal servizio.

(3) Sono considerate assenze dal servizio con retribuzione le assenze per le quali al personale viene erogato, per intero o in parte, il trattamento economico, nonché le assenze per le quali le pubbliche amministrazioni erogano, in base ai contratti collettivi in vigore, per intero o in parte, gli oneri sociali.

(4) Non sono considerate assenze dal servizio con retribuzione i periodi di congedo ordinario e di riposo, previsti dai contratti collettivi in vigore, eccedenti i periodi minimi di riposo prescritti dalle disposizioni legislative vigenti.

#### Art. 4 (Abrogazione)

---

(1) Il [decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3](#), e successive modifiche, è abrogato.

#### Art. 5 (Entrata in vigore)

---

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.